



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio

**L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA
ALL’INTERNO DEL MATRIMONIO**

**THE EVOLUTION OF WOMEN WITHIN
MARRIAGE**

Relatore:

Prof. Pietro Maria Putti

Tesi di Laurea di:

Matilde Catena

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1	5
RIFORME DELLO STATUTO DELLA DONNA	5
1.1 LE DONNE DURANTE IL PERIODO DELLA GRANDE GUERRA E L'AUTORIZZAZIONE MARITALE	5
1.2 DALLA GRANDE GUERRA ALL'EPOCA FASCISTA	9
CAPITOLO 2	12
LE PRINCIPALI RIFORME AVVENUTE CON L'INTRODUZIONE DEL CODICE CIVILE DEL 1942	12
2.1 LE PRIME RIFORME DOPO L'EPOCA FASCISTA	12
2.2 GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA: VERSO UN'EQUAGLIANZA SOSTANZIALE	14
2.3 IL DELITTO D'ONORE E IL MATRIMONIO RIPARATORE	18
CAPITOLO 3	20
L'ARRIVO AD UNA PARITÀ DI GENERE ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO	20
3.1 UNO SGUARDO ATTUALE ALLA CONDIZIONE DEL PADRE E DELLA MADRE/PATERNITÀ E MATERNITÀ	20
3.2 UNO SGUARDO ANALITICO ALLA CONDIZIONE DELLA DONNA TRA LAVORO E MATRIMONIO	22
3.3 TUTELE RAGGIUNTE NEGLI ULTIMI ANNI	25
3.4 UN BREVE SGUARDO ALLA TUTELA DELLA SITUAZIONE SALARIALE DELLA DONNA	28
3.5 LA RIFORMA PIÙ RECENTE: VIA LIBERA AL DOPPIO COGNOME	29
CONCLUSIONI	31
BIBLIOGRAFIA	32

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo lavoro è quello di illustrare l'evoluzione della donna all'interno del matrimonio facendo leva sulle leggi che sono riuscite ad evincere una figura autonoma, separata dalla subordinazione all'uomo all'interno della famiglia.

SI è voluto ricercare una differenza tra il passato, che vedeva una società patriarcale e maschilista, e il presente, una raffigurazione della lotta continua per i diritti umani.

In questo lavoro si è voluto partire da un'epoca nella quale la donna non riconosceva diritti come propri per poi analizzare le riforme e le leggi che hanno influenzato questo percorso di emancipazione fino ad arrivare ai nostri giorni.

Le principali riforme sono state effettuate in un periodo compreso tra la Prima guerra mondiale e gli anni Settanta, proprio perché prima di questi periodi la donna e moglie era puramente una figura che era adibita alla maternità e alla cura della prole senza alcuna indipendenza. Dopo gli anni Settanta le riforme si sono placate in quanto sono stati anni pieni di leggi in favore delle mogli e delle donne che sono riuscite a dare una dignità alla presenza di esse all'interno della società e del matrimonio.

CAPITOLO 1

RIFORME DELLO STATUTO DELLA DONNA

1.1 LE DONNE DURANTE IL PERIODO DELLA GRANDE GUERRA E L'AUTORIZZAZIONE MARITALE

Dapprima nella storia e durante metà del Novecento la cultura e la tradizione ci consegnano l'immagine di una famiglia mediterranea fortemente connotata da una rigida struttura piramidale al cui vertice risiede il "pater familias" mentre la donna esplica solo funzioni di maternità, necessitando della protezione del marito, relegata com'è nello stretto panorama delle mura domestiche per la cura dei figli e la tenuta della casa; i figli, poi, emanazione del padre, sono subordinati alla sua autorità e talvolta, solo in sua assenza, a quella materna.

Si parla di una struttura piramidale al cui vertice risiede il marito poiché la donna è soggetta al controllo esclusivo di egli, senza alcuno spazio per la sua indipendenza.

Fino al 1865 secondo l'autorizzazione maritale¹, la donna all'interno del matrimonio era soltanto un individuo senza alcuna capacità giuridica.

Da essa si possono estrapolare gli articoli che segnano una profonda disparità tra moglie e marito, quali² (ARGENTA, 2009):

- Art. 134. La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla.

- Art. 135. L'autorizzazione del marito non è necessaria:
 - quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

 - quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

1 manifestazione più importante della potestà maritale, un insieme di diritti spettanti al marito che influenzò la condizione giuridica della donna

2 http://www.bibliolab.it/donne_web/allegato16.htm

- quando la moglie eserciti la mercatura;

- Art. 136. Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattasi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

- Art. 137. La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

Da questi articoli si evince che la moglie era sottomessa completamente alla volontà del marito e non era ammessa la separazione per l'adulterio del marito.

Dopo varie contestazioni e rivolte avvenute in questo periodo, nel 1902 Zanardelli³ presentò alla Camera un nuovo progetto di legge sul divorzio

³ Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni

intitolato “*Disposizioni sull’ordinamento della famiglia*”, dove si proponeva non solo di introdurre il divorzio, ma di modificare l’ordinamento della famiglia in coerenza alle mutate istanze sociali e del lavoro⁴. Tuttavia, il tentativo di introdurre questa riforma non diede risultati positivi in quanto si riscontrò una pesante opposizione. I tentativi di introdurre leggi riguardanti il divorzio comunque continuarono fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.

Durante la Grande Guerra si vedono necessari dei cambiamenti all’interno della società poiché gli uomini erano impegnati nella guerra e le donne dovevano necessariamente sostituirli nel mondo del lavoro⁵. Quindi, si intravede la possibilità, nel dopoguerra, di una effettiva emancipazione della donna all’interno della vita pubblica che si concretizza con il dibattito parlamentare circa la capacità della donna di autodeterminarsi e la sua completa capacità giuridica che sfocia nella legge del 1919, 17 luglio n.1176⁶, nota anche come legge Sacchi, che abroga l’istituto dell’autorizzazione maritale per le donne sposate ed è considerata la sola grande riforma della famiglia attuata dall’Italia liberale. Toglie di mezzo

⁴ Passaniti Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della “società coniugale” in Italia. Giuffrè editore, Milano, 2011

⁵ E. Vellati, Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna, Novecento.org, n. 8, agosto 2017

⁶ Norme circa la capacità giuridica della donna

una volta per tutte l'autorizzazione maritale e sancisce che le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini all'esercizio di tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi fatta eccezione di quelle che implicano poteri pubblici giurisdizionali, politici o militari⁷. La legge Sacchi riesce ad emancipare la moglie all'interno del matrimonio e quindi segna una tappa importante per l'evoluzione del diritto.

1.2 DALLA GRANDE GUERRA ALL'EPOCA FASCISTA

Dopo la Grande Guerra, durante il periodo fascista, ci si trova di fronte ad un'emancipazione della donna in termini di separazione dal marito all'interno del matrimonio. Tuttavia, questa separazione riesce a separare la

⁷ L'articolo 2 elimina il consenso maritale per l'esercizio dell'attività di commerciante da parte della moglie; l'articolo 3 abroga completamente il capo II del titolo IV del codice di procedura civile, Dell'autorizzazione alla donna maritata; l'articolo 4 ammette le donne al ruolo di tutrici; l'articolo 5 abroga il diritto di opposizione del marito agli atti posti in essere dalla moglie; l'articolo 6 elimina il divieto che impedisce alle donne di esercitare le funzioni di arbitro; l'articolo 7 segna precisi limiti all'accesso delle donne alle professioni, escludendole dagli impieghi pubblici più importanti e strategici, quali la magistratura e l'esercito, e non è loro consentito esercitare «diritti e potestà politiche». Infine, l'articolo 8 dispone che «Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno»

figura di moglie da quella del marito ma non riesce a dare piena indipendenza alla figura della donna in quanto tale.

In questo periodo la famiglia diventa un'unione ben suddivisa secondo norme ferree sulla posizione maschile e femminile all'interno di essa. L'impianto normativo del 1865 è ancora attuale e costituisce la fondamentale base del Codice civile del 1942 e del primo libro uscito nel 1939, molto simile nella struttura ben suddivisa dei doveri e diritti del marito e della moglie. Viene circoscritta la figura della donna che è asserita alle sole funzioni di maternità, dove deve accudire il marito e la prole; quindi, risulta oppressa e limitata in relazione alla sua figura autonoma di donna.

Sotto il periodo fascista il matrimonio viene identificato come un'unione eterosessuale-monogama e rimanda ai principi della potestà maritale e della patria potestà. La moglie segue il marito ove egli vuole fissare la sua residenza, assume il cognome del marito e segue le condizioni civili di lui.

Continua la concezione di matrimonio sotto il principio dell'indissolubilità⁸.

⁸ il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi» art. 149 c.c. 1842; cfr. art. 148 c.c. 1865

Con il principio dell'indissolubilità la separazione è consentita solamente nei casi tassativi dell'art. 151 c.c. 1865, rispecchia l'impostazione discriminatoria del rapporto coniugale, poiché l'azione di separazione che è ammessa per l'infedeltà della moglie, non è ammessa per l'adulterio del marito, se non quando «costituisca un'ingiuria grave alla moglie»⁹.

⁹ cfr. art. 150, co. 2, c.c. 1865

CAPITOLO 2

LE PRINCIPALI RIFORME AVVENUTE CON L'INTRODUZIONE DEL CODICE CIVILE DEL 1942

2.1 LE PRIME RIFORME DOPO L'EPOCA FASCISTA

Con il Codice civile del 1942 e con la caduta del fascismo, finalmente si pongono le premesse di un nuovo diritto matrimoniale e della figura della moglie in quanto donna. Del tutto nuova è l'immagine della donna che è il risultato del lungo processo di emancipazione che aveva attraversato gli anni precedenti.

La Costituzione riesce a dare praticità a ciò che si era per anni discusso all'interno del Codice civile: i principi di eguale libertà.

¹⁰Nel 1966 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 156 c.c. che in caso di separazione consensuale senza colpa disponeva la quantificazione del dovuto per il sostentamento della moglie indipendentemente dalle sue condizioni economiche.

Con due sentenze successive¹¹, i giudici della Consulta dichiarano prima l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p. che considerava reato l'infedeltà della moglie e non l'infedeltà del marito, e poi l'incostituzionalità dell'art. 151

¹⁰ 'Matrimonio civile', Treccani, 2018
¹¹ C. cost. 19.12.1968, nn. 126 e 127

c.c. che tra le cause di separazione non prevedeva l'adulterio del marito, ma includeva l'adulterio della moglie.

Perciò si giunge ad un'ottica del matrimonio alquanto attuale dove non sono previste conseguenze legali nel caso di tradimento tra coppie di conviventi o di fidanzati che si stanno per sposare; inoltre, Il tradimento determina prima di ogni altra cosa la possibilità, per il coniuge tradito, di chiedere la separazione e il successivo divorzio.

Se si vogliono ottenere la separazione e il divorzio non è necessario dimostrare la colpa di uno dei due coniugi e a questa procedura può accedere chiunque limitandosi a dichiarare al giudice che la convivenza è diventata intollerabile.

Perciò i due coniugi a questo punto possono intraprendere una procedura concordata, accordandosi sulle condizioni economiche e personali della separazione.

Nel pronunciare il divorzio, il tribunale stabilisce a quale genitore affidare la prole, il mantenimento e l'eventuale assegno da corrispondere all'altro coniuge¹².

12 determina se debba essere corrisposto in relazione ai mezzi dell'altro coniuge e determina quanto debba essere corrisposto basandosi sulle condizioni economiche dei coniugi, sulle ragioni della decisione e sul contributo di ogni coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi

Il divorzio, ovvero l'istituto giuridico che sancisce lo scioglimento del matrimonio, in Italia è introdotto nel 1970, in ritardo rispetto alla maggioranza dei Paesi europei. Di divorzio, però, nel Parlamento italiano prima dell'approvazione della legge del 1970 si era discusso in più occasioni, sin dall'unificazione, con diverse proposte di legge, tutte arenatesi¹³.

2.2 GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA: VERSO

UN'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Con la legge del 19 maggio 1975, n.151, la famiglia diventa paritaria sia sul piano dei diritti che dei doveri.

La legge ha impiegato l'intero campo del diritto di famiglia. Dall'atto di matrimonio, alle cause della sua invalidità, ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, alla loro separazione, dalla potestà dei genitori alle successioni.

Avviene, inoltre, un'eliminazione sostanziale del capofamiglia, ossia il marito¹⁴ o, in mancanza di questo, la madre vedova.

¹³ A. Torrente, P. Schlesinger, 2021, Manuale di diritto privato, Giuffrè
¹⁴ a cui per legge spettava la patria potestà

Le innovazioni più importanti che, hanno permesso di applicare praticamente i principi costituzionali, sono le seguenti (M. DOTTI 2007)¹⁵:

- La tutela della libertà matrimoniale. Occorre che il consenso sia prestato consapevolmente da entrambi i coniugi.
- L'instaurazione di un rapporto paritario tra coniugi nella direzione della famiglia, sia in relazione ai rapporti personali, che patrimoniali e con i figli.
- L'introduzione del regime di comunione legale dei beni.
- Il riconoscimento dei figli adulterini. Uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali.
- Il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità.
- L'ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale.
- Il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali.
- La previsione dell'intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.

15 M. DOTTI, *L. 151/1975 la riforma del diritto di famiglia*, 21 luglio 2007

Con la riforma si passa quindi da una legislazione che aveva mantenuto una forte preminenza del marito a leggi che garantiscono maggior parità tra i coniugi. Ciò su cui è importante soffermarsi è che si arriva a una maggior parità dei coniugi ma comunque permangono delle asimmetrie, come quella presente nell'articolo 143-bis: "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze".

Da questo articolo si evince come il cognome debba servire ad evidenziare il legame con il coniuge più importante, quello del marito oppure ancora per il riconoscimento sociale, la certezza del diritto, la protezione del più debole.

Comunque, la riforma ha cercato di mettere le figure dei coniugi su un parziale piano di parità. Analizzando dei cambiamenti avvenuti vediamo che:

- entrambi i coniugi sono "tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia" (nuovo art. 143)

- “il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo”, recitava l’art. 230-bis
- La potestà esercitata dal padre viene sostituita da una potestà “esercitata di comune accordo da entrambi i genitori” (nuovo art. 316)

In questi anni si gettano quindi le basi per riuscire ad arrivare ad una parità “di genere” che prenderanno piede soprattutto negli anni a venire, che si radicano sia in termini giuridici sia all’interno della società.

Il 22 maggio 1978 viene approvata in Italia la legge che regola l’interruzione volontaria di gravidanza¹⁶. Insieme con l’abolizione della norma che proibiva la pubblicità e la vendita di contraccettivi nel nostro Paese (1971), l’approvazione della legge sull’istituzione dei consultori familiari (1975), la legge 194 ha rappresentato una rivoluzione per la salute riproduttiva di tutte le donne italiane ed il conseguente riconoscimento di diritti, in questo ambito, delle stesse.

¹⁶Art. 1 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

2.3 IL DELITTO D'ONORE E IL MATRIMONIO RIPARATORE

Il 5 settembre 1981 in Italia vengono aboliti il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, due lasciti legali del Codice Rocco di epoca fascista. La loro abolizione è considerata un punto di svolta fondamentale per i diritti della persona in generale e delle donne in particolare.

Il delitto d'onore era un'espressione presente nel Codice penale per indicare un particolare tipo di omicidio che, poiché causato per difendere "l'onore" risultava in una pena minore per l'assassino. Il Codice penale stesso all'articolo 587 recitava: "Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella." In altre parole, fino al 1981¹⁷ L'art. 587 del Codice penale Rocco in vigore dal ventennio fascista, concedeva, in caso di omicidio per disonore, uno sconto della pena. In questo modo lo stato giustificava parzialmente il delitto stesso.

¹⁷ LEGGE 5 agosto 1981, n. 442, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 10 agosto 1981

Il matrimonio riparatore era invece regolamentato dall'articolo 544, che recitava così: "Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che l'autore del reato contraiga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali". Riassumendo, per il colpevole di stupro il reato si estingueva se lo stesso si rendeva disponibile a sposare la vittima, spesso minorenne. A sollecitare la richiesta del matrimonio riparatore erano soprattutto i familiari della vittima che non vedevano altra strada per ripristinare il loro onore perduto.

Solo nel 1996 lo stupro diventerà un reato contro la persona.

Solo quarant'anni fa rapire una donna, violentarla e poi dirsi disposti a sposarla era praticamente consentito dalla legge. Così come ucciderla se era venuta meno ai doveri di fedeltà coniugale. Quei due "istituti di legge" si chiamavano "matrimonio riparatore" e "delitto d'onore".

CAPITOLO 3

L'ARRIVO AD UNA PARITÀ DI GENERE ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO

3.1 UNO SGUARDO ATTUALE ALLA CONDIZIONE DEL PADRE E DELLA MADRE/PATERNITÀ E MATERNITÀ

In questo nuovo millennio si stanno replicando molti programmi legislativi e politici con l'obiettivo di ristrutturare efficacemente i ruoli di genere sia nel settore pubblico che in quello privato. Sta emergendo una nuova concezione generale dell'uguaglianza costituzionale tra i sessi, che mostra una convergenza crescente, che si sviluppa lontana dal tradizionalismo, anche all'interno della famiglia. In parte, il costituzionalismo facilita, o almeno non ostacola, questo programma di cambiamento. Tra gli ambiti più dinamici del dibattito costituzionale sulle questioni di genere, uno dei più interessanti e meno analizzati degli ultimi tempi mostra la differenza nei ruoli genitoriali e di assistenza in famiglia stanno assumendo sempre più importanza a livello costituzionale, venendo sempre più letta in relazione al principio di uguaglianza tra i sessi.

È ora possibile scoprire una pratica in molti paesi diversi - dai paesi nordici, che sono stati pionieri nel campo, ad altri paesi che hanno seguito il suo esempio, e si sono affiancati alla partecipazione attiva e dinamica

delle istituzioni europee - che tende a ridefinire il concetto di valore della riproduzione umana così come il valore della cura della persona umana. Questa nuova tendenza rappresenta un tentativo di andare oltre il tradizionale modello europeo con l'obiettivo principale di conciliare le esigenze di lavoro con la tutela delle donne in gravidanza e delle madri lavoratrici, per garantire da un lato un giusto equilibrio tra lavoro e vita domestica.; dall'altro, promuovere una più equa condivisione delle responsabilità di cura personale tra uomini e donne. Ciò ha lo scopo di eliminare la discriminazione di ruolo basata sul genere e garantire pari opportunità per tutti. Tale sviluppo si riflette nella crescente frequenza di fruizione del congedo di maternità e nell'estensione dei permessi indipendentemente dal genere, nonché nell'adozione di misure adeguate ad incoraggiare il ricorso maschile al congedo parentale.

Tuttavia, anche in Europa, i risultati finora raggiunti sono stati scarsi. Il congedo di maternità, infatti, continua ad essere legale e obbligatorio per le madri lavoratrici, mentre il congedo di paternità, se offerto, è facoltativo e di durata molto più breve. Si suggerisce ancora che il ruolo degli uomini come genitori attivi nella cura dei bambini e di altre persone bisognose (sebbene in misura crescente) rimanga "sussidiario" a quello delle donne, idea talvolta riconosciuta nella stessa giurisprudenza delle Corti costituzionali.

Molte leggi e innovazioni hanno influenzato il diritto di famiglia negli ultimi decenni e hanno contribuito alla sua completa revisione. Un'importante riforma riguarda anche i crimini sessuali, passando dai crimini contro la buona morale ai crimini contro la persona al fine di proteggere meglio le vittime di violenza sessuale.

Vanno inoltre considerate la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2004) e la legge sull'affido condiviso che modifica l'assetto dei rapporti tra genitori e figli rafforzando la parità tra i sessi.

3.2 UNO SGUARDO ANALITICO ALLA CONDIZIONE DELLA DONNA TRA LAVORO E MATRIMONIO

Gli ostacoli all'accesso e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro continuano a essere particolarmente presenti per le madri. Infatti, nella fascia d'età tra 25 e 49 anni, in cui l'attività riproduttiva interagisce con la presenza delle donne sul mercato del lavoro, l'occupazione femminile è più elevata tra le donne single (78,2 per cento), quelle in coppia ma senza figli (68,1 per cento) o in altra condizione (60,0 per cento). Invece, tra le madri di 25-49 anni il tasso di occupazione è pari al 55,2 per cento (rispettivamente 54,3 per cento nel 2004 e 56,2 nel 2008). Esse ammontano a 3 milioni 679 mila e rappresentano il 60,3 per cento

delle donne occupate appartenenti alla medesima fascia di età. (ISTAT, 2015)

Il non poter condividere il ruolo genitoriale con un compagno accresce il tasso di occupazione delle madri: l'indicatore delle madri mono genitori, infatti, raggiunge il 67,0 per cento (72,7 nel 2008). Viceversa, le madri in coppia, hanno un tasso di occupazione inferiore e pari al 53,6 (anch'esso in diminuzione rispetto al 2008 quando era il 54,4 per cento). Anche le responsabilità di cura nei confronti di più figli limita l'occupazione femminile. Le donne, sia in coppia sia mono genitori, con 3 o più figli hanno tassi di occupazione più bassi (rispettivamente 36,9 e 59,3 per cento) in confronto sia alle altre madri sia alle donne in coppia senza figli.

L'Italia è un Paese caratterizzato da una sproporzione di genere nella distribuzione dei ruoli di coppia evidente in tutte le regioni del Paese e nei diversi strati della società. Per una donna, avere un lavoro e avere un bambino comporta un pesante carico di cure che dura tutta la sua vita; Per gli uomini, invece, la partecipazione al variegato mondo dei lavori domestici è ancora lenta. A partire dalla fine degli anni '80, tuttavia, si sono registrati progressivi segnali di cambiamento nelle asimmetrie di ruolo di genere, dovuto in gran parte a una riduzione del tempo delle donne nelle faccende domestiche, ma anche a un maggior contributo positivo di alcune fasce della popolazione maschile.

Nel 2008-2009, prendendo in considerazione le coppie di occupati con donna tra 25 e 49 anni, il divario di genere nei tempi di lavoro totale, cioè la somma del tempo dedicato al lavoro retribuito e di quello dedicato al lavoro familiare è ancora importante: in un giorno medio settimanale, cioè tenendo conto anche del sabato e della domenica, la donna lavora circa un'ora in più del suo partner.

L'interazione maternità-lavoro è uno dei momenti più delicati nella vita di una donna. La nascita di un bambino comporta, infatti, una profonda riorganizzazione della vita sia sul piano personale e familiare che su quello lavorativo. Confrontando quanto rilevato nell'edizione del 2002 dell'indagine sulle nascite e in quella del 2012, è possibile delineare i diversi profili delle donne con riferimento al loro status occupazionale prima e dopo la gravidanza. Nel 2012 il 62,8 per cento delle neo-madri era occupato al momento della gravidanza (erano il 63,2 per cento nel 2005), mentre al momento dell'intervista risulta avere ancora un lavoro solo il 48,8 per cento. Questo dato è in diminuzione rispetto alle madri che hanno avuto un figlio nel 2003, che intervistate nel 2005, erano occupate nel 51,4 per cento dei casi. Dunque, in questi anni l'occupazione femminile si riduce in seguito alla gravidanza, con una perdita che si fa più accentuata nel tempo. Nel 2012 le madri che a soli due anni dalla nascita del figlio hanno lasciato o perso il lavoro sono pari al 14,0 per cento del totale, in

aumento rispetto all'11,8 per cento riscontrato nel 2005. In altre parole, quasi una madre su quattro di quelle occupate in gravidanza non lavora più al momento dell'intervista¹⁸ (ISTAT, 2015).

3.3 TUTELE RAGGIUNTE NEGLI ULTIMI ANNI

La legge 19 luglio 2019, n. 69 introduce disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ed è l'occasione per chiarire il funzionamento del sistema penale per la tutela delle vittime di "femminicidio".

La legge richiamata, si inserisce in un percorso legislativo che prende le mosse dalla ormai nota Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013 n. 77.

È la stessa legge 119/2013 a definire il concetto di "violenza domestica" chiarendo che essa si realizza quando si pongono in essere "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che

¹⁸ tale percentuale era invece pari al 18,4 per cento nel 2005

l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"¹⁹ (IACOBELLI, 2020).

Il reato di violenza sessuale, disciplinato dall'art. 609 bis c.p. punisce con la pena detentiva da sei a dodici anni (come di recedente aggravata dal c.d. Codice Rosso) "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La giurisprudenza ha inteso definire anche il significato di "atti sessuali". Affinché il reato si realizzi, infatti, il soggetto passivo deve essere costretto a commettere "atti sessuali". Questo concetto ha sostituito il precedente riferimento alla "congiunzione carnale" e agli "atti di libidine" ampliando, così, l'ambito di applicazione della norma. Si fa, infatti riferimento ad un

19 G. IACOBELLI, *Legge sul femminicidio: le novità introdotte con il nuovo Codice Rosso, 2020*

atto che coinvolge la sfera di corporeità della vittima con una nozione ampia di atti sessuali. La giurisprudenza ha, infatti, introdotto nel tempo un grado di rilevanza penale ai baci, anche solo tentati, (Cass. 24.9.2009), ai palpeggiamenti, ai toccamenti della coscia o della gamba.

L'art. 387 bis c.p. punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto dei luoghi frequentati dalla persona offesa.

La condotta consiste nella violazione dei provvedimenti cautelari previsti dagli artt. 282 bis, 282 ter e 384 bis c.p.p., tutti ideati per una maggiore tutela preventiva della vittima.

Sinteticamente, l'art. 282 bis c.p.p. prevede la possibilità, al giudice, di ordinare all'imputato di lasciare immediatamente l'abitazione familiare o di non farvi ritorno o di non entrarvi senza il suo permesso. Inoltre, nei casi in cui la persona offesa necessiti di una protezione speciale, il giudice può ordinare all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'infortunato, vale a dire il luogo di lavoro e l'abitazione del familiare di origine, a meno che non sia necessaria la presenza per motivi professionali. In questo caso, viene specificata la modalità di attuazione. Inoltre, per specifiche esigenze, il giudice può anche ordinare di non recarsi in luoghi

frequentati da parenti della persona lesa o che abbiano tali partner sessuali o siano coinvolti in una relazione sentimentale.

L'art. 558 bis c.p. incrimina la costrizione al matrimonio, in parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul.

La nuova disposizione punisce chiunque, con la forza o con la minaccia, costringe una persona al matrimonio o all'unione civile. Il secondo comma estende la pena a chiunque, approfittando della vulnerabilità o dell'inferiorità psichica o di necessità, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio.

3.4 UN BREVE SGUARDO ALLA TUTELA DELLA SITUAZIONE SALARIALE DELLA DONNA

Lanciata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2017, EPIC è una coalizione che riunisce molteplici soggetti il cui obiettivo primario è promuovere l'adozione di misure concrete per raggiungere la parità retributiva e l'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sulla parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le

ragazze. Guidata dall'OIL, in collaborazione con ONU Donne e l'OCSE, la Coalizione lavora a livello globale, regionale e nazionale per affrontare le sfide attraverso lo scambio di esperienze e interventi nazionali, come pure la diffusione di buone pratiche. Ancora oggi il salario delle lavoratrici è inferiore di circa il 20% a quello degli uomini, anche se svolgono lo stesso lavoro o comunque un lavoro di egual valore

3.5 LA RIFORMA PIÙ RECENTE: VIA LIBERA AL DOPPIO COGNOME

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile, mettendo così la parola fine all'automatismo che dava ai figli il cognome del padre. Dal 2 giugno 2022, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, il figlio assumerà invece il cognome di entrambi i genitori, prima di quello del padre, poi quello della madre. La Consulta, però, ha previsto che l'ordine dei cognomi sia concordato dagli stessi genitori (con la possibilità di mettere prima quello della madre).

Si evince come dopo anni di posizione irrevocabile sulla possibilità di aggiungere il cognome della madre, esattamente legittimo come quello del

padre, si sia riusciti ad arrivare ad una realtà simile. Una realtà nella quale si può parzialmente vedere la parità tra moglie e marito all'interno del matrimonio. Una parità dove il cognome della madre non muore con essa.

Si pensi a tutti i cognomi che non sono potuti sopravvivere perché si avevano solamente figlie senza la presenza di figure maschili; è una realtà molto triste in quanto tutti hanno diritto di poter fare sopravvivere il nome della famiglia.

CONCLUSIONI

Questo studio ha cercato di mostrare le differenze della donna in quanto moglie lungo il passare degli anni, prendendo in considerazione una porzione di tempo molto estesa proprio per enfatizzare le tutele messe a disposizione e come esse sono cambiate.

Il presente lavoro integra la letteratura già esistente ma aggiunge uno sguardo giuridico alla condizione della donna e specifica la posizione di questa dentro il matrimonio, un argomento tutt'oggi ancora non molto approfondito.

Pertanto, dalla ricerca condotta sono emerse gravi disparità di genere all'interno della società attuale e passata, in primis, e poi anche all'interno del matrimonio. Questa disparità si ritrova in gran parte nel mondo del lavoro che inevitabilmente influisce sulla sfera familiare. Soprattutto in questa si nota come la figura maschile sia preponderante in confronto a quella femminile. La donna è colei che ancora tutt'oggi è assoggettata ad un ruolo di genitorialità affidata alla cura della prole e anche se non risulta costituzionalmente, la realtà di tutti i giorni risulta essere questa.

La condizione delle donne in Italia è radicalmente cambiata rispetto al passato, merito di una maggiore partecipazione alla società e alla vita politica, seppure con limiti ancora molto evidenti. La lotta al femminile per

arrivare a questi primi risultati è stata lunga, difficile e caratterizzata da secoli di ingiustizie, ostacoli e sacrifici; nonostante ciò si è arrivati ad una situazione quasi paritaria per quanto riguarda diritti e doveri dell'uomo e della donna.

BIBLIOGRAFIA

S. PETITTI, E. VINCENTI, *Codice civile e leggi complementari*. 2021.

P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale" in Italia*. Giuffrè editore, Milano, 2011

P. SCHLESINGER, *Torrente, 2021, Manuale di diritto privato*, Giuffrè

G. AUTORINO STANZIONE, *Il matrimonio. I rapporti personali*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza Vol. I*, G.

G. BONILINI, *Giappichelli Editore, 2005. Il diritto di famiglia*, Utet Giuridica, 2007. Colangeli D., *Diritto di famiglia*, Aras Edizioni, 2004.

S. GALLUZZO, *Codice del diritto di famiglia e dei minori*, Il Sole 24 Ore Pirola, 2009.

G. LO CASTRO, *Matrimonio, diritto e giustizia*, Edizioni Giuffrè, Milano, 2003.

M. SESTA, *Manuale di Diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2008

SITOGRAFIA

http://www.bibliolab.it/donne_web/allegato16.htm

<https://networks.h-net.org/node/7651/discussions/3674756/call-papers-cento-anni-dallabolizione-dellautorizzazione-maritale>

<https://vitaminevaganti.com/2020/07/18/la-legge-sacchi-contro-linfirmitas-sexus-17-luglio-1919/>

https://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio-civile-1-evoluzione_%28Diritto-on-line%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/matrimonio-civile-1-evoluzione_%28Diritto-on-line%29/

<https://www.treccani.it/vocabolario/capofamiglia/>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

<https://www.blmagazine.it/>

<https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf>

<https://giuricivile.it/legge-sul-femminicidio-le-novita-introdotte-con-il-nuovo-codice-rosso/>

[https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?](https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4986&provenienza=home)

[id=4986&provenienza=home](https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4986&provenienza=home)